



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECIMA RIUNIONE – 14 MAGGIO 2013 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 46

D. Si richiedono indicazioni in merito ai dati da considerare per la determinazione della dimensione aziendale nel caso in cui la relazione di collegamento o associazione riguardi società di diritto estero (per lo più operanti in territori *offshore*), per le quali risulta estremamente complicato il reperimento di informazioni utili ai fini del calcolo dimensionale. **(MEDIOCREDITO CENTRALE – 10^a RIUNIONE – 14/05/2013) (IMPRESE PARTECIPATE DA SOCIETÀ ESTERE).**

R. *Si pone il problema di quali dati occorre prendere in considerazione al fine di valutare la dimensione aziendale nel caso in cui il possibile rapporto di associazione o collegamento riguardi società di diritto estero. La nazionalità delle imprese che hanno relazioni con l'impresa di cui occorre calcolare la dimensione non ha alcun rilievo al fine di definire i dati da prendere in considerazione. Anche in questa situazione, quindi, l'impresa richiedente dovrà definire la propria classe di appartenenza in base ai dati relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. In base all'articolo 3, paragrafo 5, dell'Allegato alla stessa Raccomandazione, è ammissibile che l'impresa possa dichiarare il proprio stato di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie. Va rilevato, però, che, anche nella fattispecie in esame, l'impresa dichiarante deve essere in grado di dimostrare lo stato di impresa dichiarato nonché i dati relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie, poiché tale dichiarazione non esclude i controlli e le verifiche che l'amministrazione nazionale richiede in merito alle dichiarazioni rese.*

N. 47

D. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, del D.M. 18/04/2005 si chiede di chiarire se, nel caso in cui la percentuale di partecipazione al capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuti sia esattamente pari al 50%, l'impresa richiedente l'agevolazione debba essere valutata come associata o come collegata. **(MEDIOCREDITO CENTRALE – 10^a RIUNIONE – 14/05/2013) (RELAZIONE DI ASSOCIAZIONE O COLLEGAMENTO).**

R. *Il comma 5 dell'articolo 3 del D.M. 18/04/2005 indica le condizioni, già previste dall'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, che devono sussistere affinché si generi tra due imprese una relazione di collegamento. Detta*



relazione sussiste in presenza di una delle predette condizioni e a prescindere dal valore assoluto delle quote di partecipazione. La verifica della sussistenza di una delle citate condizioni deve essere effettuata in riferimento a ciascuna impresa e alla peculiare situazione di composizione del capitale sociale. Infatti, è possibile che si generi una della predette condizioni anche in presenza di quote di partecipazioni inferiori al 50%.

Nel caso limite in cui un'impresa sia partecipata da soli due soci, entrambi con una quota pari al 50%, si ribadisce quanto già affermato nella risposta della Commissione al quesito n. 39 dell'ottava riunione e cioè che si è in presenza, fermo restando che non si verifichi una delle più volte citate condizioni, di due relazioni di associazione entrambe in misura pari al 50%.